

2892

21/03/2008

Identificativo Atto N. 224

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E URBANISTICA

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO (R5 - R13) E SMALTIMENTO (D14 - D15) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E TRATTAMENTO DI TERRENI DI BONIFICA, IN LOCALITA' CASCINA FORNACE NEL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (MI).COMMITTENTE: EUREKO S.R.L. - MILANO.PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ' AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 1 E DEGLI ARTT. 5 E SEGG. DEL D.P.R. 12.04.1996, IN CONFORMITA' CON L'ART. 35 COMMA 2-TER DEL D.LGS. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4/2008.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

VISTO il d.p.r. 12 aprile 1996 "Atto d'indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale" - e successive modifiche ed integrazioni - nel seguito richiamato come "atto d'indirizzo".

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", come modificato dal d.lgs. 4/2008;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale in data 2 novembre 1998, n°VI/39305 e 27 novembre 1998, n. VI/39975, aventi ad oggetto "Approvazione del documento circa la ricognizione delle procedure amministrative previste dal d.p.r. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n° 337/85/CEE" e "Approvazione delle modalità d'attuazione della procedura di verifica e della procedura di valutazione d'impatto ambientale regionale, di cui alla d.g.r. 2 novembre 1998, n°VI/39305 - Istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso l'Ufficio V.I.A. del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Generale Urbanistica e disciplina delle modalità d'acquisizione dei pareri degli enti interessati".

VISTA la l.r. 3 settembre 1999, n. 20 avente ad oggetto "Norme in materia d'impatto ambientale", come modificata dall'art. 3 della l.r. 24 marzo 2003 n. 3.

VISTA la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

VISTO il P.R.S. 6.5.3 ed in particolare l'obiettivo operativo 6.5.3.5 "Valutazione degli impatti ambientali generati da progetti e programmi di intervento a valenza territoriale, nonché dalle infrastrutture strategiche di cui al titolo III, capo IV, del d.lgs. 163/2006 e attività connesse alla manifestazione di volontà d'intesa";

PRESO ATTO che:

- a) il 04.08.2006 è stata depositata presso la Struttura Valutazioni di impatto ambientale della Direzione Generale Territorio e urbanistica - da parte della ditta eureko S.r.l., con sede in Milano - la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di ampliamento di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e trattamento di terreni di bonifica, nel Comune di Peschiera Borromeo (MI);
- b) in data 09.08.2006 è avvenuta la pubblicazione dell'annuncio del deposito dell'istanza, del progetto e dello studio d'impatto ambientale, sul quotidiano "Il Giorno", ai sensi dell'art. 8 dell'atto di indirizzo;
- c) la tipologia progettuale cui ci si riferisce è prevista nell'allegato A, lett. i) e l), all'atto di indirizzo, in quanto impianto di smaltimento e recupero di rifiuti superiori pericolosi, nonché di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato B e all'allegato C, lettere da R1 a R9 del d.lgs. 22/1997; pertanto, essa è sottoposta alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale prevista dall'art. 1, comma 3, e regolata dagli artt. 5, 6 e 7 dell'atto di indirizzo;
- d) a seguito di richiesta formulata dalla Struttura V.I.A., ai sensi dell'art. 5.3 dell'atto di indirizzo, il 08.02.2007, il Committente ha depositato, il 27.02.2007 e il 05.07.2007,

documentazione integrativa e precisazioni in merito alle attività di progetto ed allo studio d'impatto ambientale;

e) in merito al progetto e allo studio d'impatto ambientale depositati non sono pervenute, ai sensi dell'art. 9.1 dell'atto di indirizzo, osservazioni del pubblico;

VISTA la documentazione prodotta dal Committente, costituita dallo studio d'impatto ambientale (s.i.a.) e relativi allegati, compresi gli elaborati di progetto;

RILEVATO che:

➤ circa la localizzazione, lo stato attuale del sito di progetto e dell'impianto in esame:

▪ il Committente è autorizzato all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rilasciata con la d.g.r. VII/ 9213 del 31.05.2002, modificata e rinnovata con successivi atti, fino al provvedimento dirigenziale della Provincia di Milano n. 146 del 08.06.2004;

l'impianto tratta rifiuti costituiti essenzialmente da scorie inerti di fusione, calcinazione, lavorazione del cemento; materiali refrattari, mattoni, ceramiche, gessi, miscugli bituminosi, terre e rocce da scavo e drenaggio, pietrisco ferroviario, scarti da costruzioni e demolizioni; esso può ritirare un quantitativo annuo di rifiuti speciali pari a 200.000 t, sul quale effettua le operazioni di:

▫ messa in riserva (R13) per 9.900 m³ di rifiuti non pericolosi e 100 m³ di rifiuti pericolosi;

▫ trattamento (R5) di rifiuti non pericolosi, suddiviso in due linee:

- frantumazione, deferrizzazione, vagliatura e selezione;

- trattamento e vagliatura ad umido dei terreni provenienti da bonifiche ambientali, compresi i trattamenti accessori di fanghi e acque;

a ciò si aggiunge il deposito temporaneo di rifiuti prodotti dall'attività, per 150 m³;

▪ l'attività è svolta nell'impianto situato in località Cascina Fornace, al limite orientale del Comune di Peschiera Borromeo, presso il confine con Pantigliate; si tratta di un lotto di circa 34.000 m³, interno ad una vasta area di cava, posta al di fuori del centro abitato e circondata da aree agricole; ricade all'interno del Parco regionale Agricolo Sud Milano, ancorché al momento della sua istituzione l'impianto risultasse già in esercizio; in rapporto al PRG, l'area è destinata a "zona E3 - cave";

il sito non è sottoposto a vincolo idrogeologico, e non interferisce con fasce fluviali o altri elementi di rischio definiti dal Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Po;

in quanto interna al Parco regionale, l'area è sottoposta a vincolo paesaggistico ex d.lgs. 42/2004; non è interessata da aree naturali protette così come definite dalla l.394/1991, né da Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone di protezione speciale (ZPS);

gli insediamenti abitativi più prossimi si trovano a distanza superiore a 500 m;

▪ il sito di progetto si trova nella fascia della bassa pianura così come definita dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), nell'unità tipologica dei "paesaggi delle colture foraggere"; il PTCP della Provincia di Milano lo riconosce come "ambito di cava", pur all'interno di un'area di buona riconoscibilità territoriale a caratterizzazione agricola;

➤ relativamente al quadro progettuale:

▪ le modifiche richieste consistono:

▫ nell'incremento del quantitativo complessivo di rifiuti in ingresso, fino a 380.000 t/anno (~ 255.000 m³), con un ritiro giornaliero stimato di 1.850 t (~ 1.250 m³);

▫ nell'inserimento, nell'ambito delle stesse tipologie di rifiuti, di codici CER relativi a rifiuti solidi derivanti dalla bonifica anche di terreni inquinati, contenenti quindi sostanze

- pericolose;
- nell'aumento a 500 m³ dello stoccaggio (R13) dei rifiuti pericolosi da sottoporre a trattamento di recupero R5;
- nell'inserimento delle operazioni di deposito preliminare D15 [50 m³ per i pericolosi e 100 m³ per i non pericolosi] e condizionamento preliminare (D14), per alcune tipologie di rifiuti ritirati che si rivelano non trattabili nell'impianto, e che devono di conseguenza essere inviati a smaltimento definitivo presso impianti terzi;
- nell'esercizio del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività esercitate, nel rispetto dei quantitativi previsti dall'art. 183 .1, lett. m), punti 2 e 3 del d.lgs. 152/2006;
- tali modifiche non comportano incremento della superficie del sedime occupato, né interventi sulle strutture o sui macchinari presenti e in esercizio nell'impianto;
- si rimanda alla documentazione depositata per i dettagli circa le tipologie di rifiuti in ingresso, i codici CER, le modalità di deposito e lavorazione [suddivise nelle due linee dedicate rispettivamente ai materiali inerti e assimilati, e al recupero dei terreni provenienti da bonifica], le caratteristiche degli impianti e delle aree operative, il sistema di raccolta e smaltimento delle acque;

DATO ATTO che gli Enti locali interessati dal progetto sono stati sentiti nella Conferenza di concertazione dei pareri tenutasi presso la sede della Giunta Regionale il 18.12.2007 nella quale:

- la Provincia di Milano, attraverso il rappresentante delegato alla Conferenza di concertazione, ha espresso parere favorevole, richiamando quanto espresso nella nota prot. 9743/2075/80 del 20.06.2007;
- il Comune di Peschiera Borromeo, con nota 26456 del 14.12.2007, ha espresso parere favorevole, condizionato al rispetto di prescrizioni che riguardano:
 - l'esecuzione di controlli analitici delle emissioni dell'impianto, e la trasmissione al Comune dei relativi referti;
 - la gestione delle acque meteoriche secondo la normativa regionale;
 - la realizzazione delle opere a verde e degli altri interventi di mitigazione, particolarmente riguardo al traffico indotto, coinvolgendo su quest'ultimo aspetto i Comuni di Mediglia e Pantigliate;
 - la presa in considerazione della disponibilità del Committente a ridimensionare la quantità complessiva di rifiuti in ingresso all'impianto;
- non sono pervenute formali determinazioni del Parco regionale Agricolo Sud Milano;

VISTE le caratteristiche e le dimensioni del progetto, le proposte per l'inserimento ambientale e paesaggistico, e le misure adottate per la mitigazione degli effetti sull'ambiente, elementi tutti per i quali si rimanda alla documentazione depositata;

CONSIDERATO che, in merito al quadro ambientale ed alla valutazione degli impatti dell'intervento proposto - esaminati lo s.i.a. depositato dal Committente, la documentazione di progetto e le relative integrazioni, assunti i risultati dell'esame sopralluogo, e visti i pareri degli Enti territoriali – dall'istruttoria del gruppo di lavoro regionale è emerso quanto segue:

- riguardo alla protezione dell'ambiente idrico, del suolo e del sottosuolo:
 - l'intera area dedicata al ricevimento degli automezzi, allo scarico e deposito dei rifiuti, alle movimentazioni interne e all'impianto di trattamento ad umido - per una superficie di circa 3.600 m³ - è impermeabilizzata e dotata di sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di eventuali sversamenti; l'impianto di trattamento dei terreni di bonifica è collocato sotto

tettoia;

in una porzione di circa 1.200 m³ viene effettuato il deposito preliminare dei rifiuti che non possono essere recuperati nell'impianto;

gli automezzi in uscita sono sottoposti al lavaggio delle ruote;

- l'intera superficie impermeabilizzata, contornata da cordoli, funge da vasca di accumulo delle acque meteoriche che vengono trattate in un depuratore costituito dalle sezioni di accumulo, omogeneizzazione e sollevamento, trattamento chimico fisico, sedimentazione e filtrazione su carboni attivi; le acque trattate sono convogliate in vasca di accumulo e utilizzate nel trattamento ad umido dei rifiuti; in normali condizioni di esercizio non sono quindi previsti scarichi idrici;

in caso di pioggia, potranno essere scaricate in corpo idrico superficiale (roggia Bagarotto) solo acque meteoriche, sulla base di specifica autorizzazione già rilasciata dalla Provincia di Milano

- circa il trattamento delle terre provenienti da bonifica (rifiuti pericolosi e non):

- l'impianto consente di recuperare la parte minerale superiore a 75 µm (sabbia e ghiaia), mediante un ciclo di lavaggio con due ciclonature e tavole densimetriche per l'eliminazione dei materiali fini, e con il totale recupero delle acque di lavaggio, che vengono trattate in un separatore e un chiarificatore, con produzione di fanghi di granulometria fino a 200 µm che vengono filtropressati e quindi inviati a recupero in impianti terzi o a discarica;

- il materiale trattato è sottoposto a verifica chimica, determinando sul "tal quale" la concentrazione di idrocarburi aromatici (BTEX-stirene), IPA, fluoruri e metalli (Cd, Hg, Pb, Zn, Cu, As, Cr^{III} e Cr^{VI}); sull'eluato viene effettuato il test di cessione determinando i parametri previsti dal d.m. 05.02.1998 come modificato dal d.m. 186/2006; il Dipartimento ARPA di Milano segnala che, dai bollettini delle analisi condotte sulla sabbia attualmente prodotta, emerge una verifica più ampia, che vede anche la ricerca degli idrocarburi leggeri e pesanti e dei composti alifatici clorurati;

- si ritiene comunque necessario che i controlli analitici sul materiale recuperato prevedano, oltre alle verifiche di routine, la determinazione dei contaminanti che hanno caratterizzato il terreno in ingresso all'impianto; inoltre - fermo restando che la normativa vigente vieta la miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi - occorre prescrivere che siano trattati, per singola campagna, terreni inquinati provenienti dal medesimo sito di bonifica al fine di garantire, in caso di necessità, la "rintracciabilità" del materiale recuperato, evitando di dar luogo ad una "diluizione" del rifiuto stesso;

- alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, ARPA osserva inoltre che:

- il continuo ricircolo dell'acqua di lavaggio potrebbe compromettere il rendimento dell'impianto, sia in termini di efficienza depurativa che di funzionalità; infatti, il riutilizzo di tali reflui e in particolare la loro sottoposizione esclusivamente ad un trattamento di chiarificazione, costituisce il limite della tecnologia proposta in quanto, nel ripetersi dei cicli, le acque tendono ad arricchirsi di inquinanti che potrebbero ri-contaminare i terreni durante il lavaggio stesso;

- un impianto di trattamento a ricircolo continuo dell'acqua necessita, inoltre, di periodici spurghi delle linee, per rimuovere le incrostazioni che sono causate dalla salinità dell'acqua e possono compromettere il buon funzionamento e conseguentemente il rendimento depurativo; occorre pertanto che il Committente produca una approfondita valutazione di merito – anche in base ai dati riscontrabili dal funzionamento pregresso dell'impianto - da produrre ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo;

- in merito al fattore rumore:
 - data la collocazione dell'impianto rispetto a recettori sensibili, e visti i risultati dello studio di valutazione dell'impatto acustico, non si ravvisano significativi elementi di criticità; tuttavia opportuno eseguire, in fase di esercizio nella nuova configurazione progettuale, una campagna di monitoraggio finalizzata alla verifica dell'effettiva rispondenza della situazione al calcolo previsionale, tenendo conto della nuova zonizzazione acustica del territorio comunale; di conseguenza, il Committente dovrà provvedere alla eventuale installazione di specifici presidi e alla loro costante manutenzione;
- circa il paesaggio, la vegetazione, la fauna e gli ecosistemi:
 - dati il contesto in cui è inserito l'impianto e l'assenza di previsioni di ampliamento del sedime, non si rilevano impatti significativi sulle componenti naturalistiche;
 - riguardo all'inserimento paesaggistico, è necessario che gli interventi di mitigazione e sistemazione a verde siano sviluppati e dettagliati attraverso un progetto esecutivo da concordare con il Comune di Peschiera Borromeo e con l'Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, a partire dalle proposte contenute nello s.i.a. e dalle indicazioni di cui al citato parere del Comune stesso, perseguendo la massimizzazione delle superfici a verde all'interno del sedime dell'impianto e in aree esterne disponibili, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'attività;
- riguardo agli effetti sul traffico e la viabilità
 - non si rilevano, nel complesso - in rapporto all'accessibilità dell'area - elementi di particolare rilevanza legati al previsto aumento del traffico per effetto dell'ampliamento dell'attività, valutato nell'ordine del 15% sul totale generato dal Committente e dagli altri insediamenti attivi lungo la strada locale che immette sulla SP15.b; è necessario tuttavia che sia operata, in accordo con i Comuni interessati (Peschiera Borromeo, Pantigliate e Mediglia) una verifica circa la necessità di specifici interventi di miglioramento funzionale della strada di accesso;

RITENUTO, per quanto sopra evidenziato e considerato, che:

- lo s.i.a. è stato condotto secondo quanto indicato dall'art. 6 dell'atto di indirizzo, risultando analizzati in modo complessivamente adeguato le componenti ed i fattori ambientali coinvolti dal progetto e individuati gli impatti e le linee fondamentali per la loro mitigazione;
- è possibile concludere che il progetto risulta ambientalmente compatibile, nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal Committente, con le prescrizioni ed alle condizioni elencate nella parte dispositiva del presente atto;

per tutto quanto esposto,

DECRETA

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 12.04.1996 - ed in conformità all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008 - giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di ampliamento dell'impianto di recupero (R5 - R13) e smaltimento (D14 - D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e trattamento di terreni di bonifica, in località Cascina Fornace nel Comune di Peschiera Borromeo (MI), nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal committente EUREKO S.r.l., a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni e condizioni, che dovranno altresì essere espressamente recepite nei successivi atti abilitativi:

- a. relativamente alle modalità gestionali, sia generali – come stabilito dalla normativa vigente – sia specifiche per l'impianto in oggetto:
- a.1 in sede di autorizzazione alla gestione dell'impianto nella configurazione di progetto, dovranno essere definite, a partire da approfondita valutazione di merito condotta dal Committente, specifiche modalità di attuazione del ricircolo dell'acqua di lavaggio nell'impianto di trattamento delle terre di bonifica, al fine di stabilire precise garanzie di corretto funzionamento del sistema e, in particolare, di evitare possibili ri-contaminazioni del rifiuto trattato;
 - a.2 le operazioni di stoccaggio dovranno essere effettuate in conformità a quanto previsto dal decreto regionale n. 36 del 07.01.1998 ["Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi"];
- b. particolare cura dovrà essere dedicata alla movimentazione delle terre contaminate, nonché alla impermeabilizzazione e manutenzione delle aree operative dell'impianto; ogni intervento dovrà essere realizzato con materiali ad alta resistenza meccanica e alla corrosione e con perfetta impermeabilità, e dovrà essere sottoposto a collaudo prima dell'esercizio, nonché a periodiche verifiche di tenuta; le aree mantenute a verde dovranno comunque essere isolate dalle prime mediante cordolo atto a contenere le acque meteoriche;
- c. prescrizioni ulteriori e di dettaglio circa la gestione dell'attività (tenuta dei registri di carico e scarico; misurazione e registrazione delle quantità in ingresso e uscita; ecc.), compresi l'affinamento della lista dei codici CER e/o l'eventuale limitazione delle quantità massime ammesse in ingresso all'impianto, nonché il dettaglio delle verifiche analitiche da condurre sui materiali recuperati, saranno definite in sede di autorizzazione all'esercizio nella configurazione di progetto;
- d. riguardo alla mitigazione del rumore generato dall'attività dell'impianto si eseguirà, in fase di esercizio nella nuova configurazione operativa, una campagna di monitoraggio, prendendo in considerazione almeno gli stessi recettori dello studio d'impatto acustico - al fine di verificare l'effettiva rispondenza della situazione al calcolo previsionale; di conseguenza, il Committente dovrà provvedere alla eventuale installazione di specifici presidi e alla loro costante manutenzione;
- e. per la tutela del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali e sotterranee, dovrà essere attuato un programma di monitoraggio delle acque sotterranee nell'intorno dello stabilimento; il numero, l'ubicazione e le modalità di realizzazione delle stazioni di misura dovranno essere definiti sulla base della conoscenza della direzione di deflusso, dei parametri idraulici e della profondità del primo acquifero;
- f. le modalità di realizzazione delle azioni di monitoraggio delle caratteristiche dei materiali trattati e delle diverse componenti ambientali (stazioni di misura, modalità di prelievo, parametri da analizzare, ecc.) dovranno essere definite dal Committente in accordo con il Dipartimento ARPA e la Provincia di Milano, ai quali dovranno essere trasmessi – oltre al Comune di Peschiera Borromeo - i risultati dei monitoraggi stessi per la loro validazione e l'eventuale assunzione di conseguenti provvedimenti;
- g. il Committente dovrà sviluppare, in accordo con il Comune di Peschiera Borromeo e l'Ente gestore del Parco regionale Agricolo Sud Milano, il progetto esecutivo delle opere a verde e di mitigazione paesaggistica, a partire dalle proposte contenute nello s.i.a. e dalle indicazioni espresse nel parere espresso dal Comune stesso (prot. 26456 del 14.12.2007), perseguendo la massimizzazione delle superfici a verde all'interno del sedime e in aree esterne disponibili, compatibilmente con le esigenze di sicurezza

dell'attività;

- h. analogamente sia operata, in accordo con i Comuni interessati (Peschiera Borromeo, Pantigliate e Mediglia) una verifica circa la necessità di specifici interventi di miglioramento funzionale della strada di accesso che immette sulla SP15.b, a seguito del previsto aumento del traffico per effetto dell'ampliamento dell'attività in oggetto, valutato nell'ordine del 15% sul totale generato dal Committente e dagli altri insediamenti attivi lungo la strada locale che immette sulla SP15.b;
 - i. il Committente dovrà provvedere - in caso di chiusura dell'attività - al ripristino integrale ed al recupero ambientale dell'area, con modalità da concordare con il Comune di Peschiera Borromeo e fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di bonifica dei terreni.
2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:
 - al Committente A.R.O. S.r.l. di Leno;
 - alla Provincia di Milano, al Comune di Peschiera Borromeo, all'Ente gestore del Parco regionale AgricoltSud Milano, nonché alla Struttura Autorizzazioni e certificazioni della D.G. Reti e servizi di pubblica utilità della Giunta Regionale.
 3. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola parte dispositiva del presente decreto.
 4. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.p.r. 24.11.1971 n. 1199.

Il Dirigente
Ing. Filippo Dadone